



Codice etico della comunità universitaria pisana

[D.R. Prot. n. 32311 del 17 settembre 2013 - Modifiche](#)

[D.R. Prot. n. 12798 del 10 ottobre 2012 - Modifica](#)

[D.R. Prot. n. 12133 del 26 settembre 2012 - Modifica](#)

[D.R. Prot. n. 9699 del 25 luglio 2011 - Emanazione](#)

Titolo I

Principi fondamentali

Articolo 1

Natura del Codice etico

1. Il presente Codice, redatto in osservanza degli art. 2, n. 1, lettera e); n. 2, lettera m), e n. 4; e art. 18, n. 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240, enuncia una serie di principi e regole che debbono essere osservati da quanti operano nell'Università di Pisa, per concorrere ad assolverne i compiti nel rispetto dei profili suscettibili di valutazioni di ordine etico. Le indicazioni da esso fornite si aggiungono a quelle giuridicamente vigenti, perché risultanti da testi legislativi, statutari o regolamentari, che sono comunque applicabili anche se qui non richiamate.

Articolo 2

Valori fondamentali della comunità universitaria

1. I valori fondamentali della comunità universitaria, richiamati dall'art. 2, n. 4, della legge n. 240 del 2010, si identificano innanzi tutto in quelli di carattere generale stabiliti dalla Costituzione della Repubblica e dalle Carte dei diritti adottate in sede internazionale, europea e nazionale in base ad essa, nelle leggi contenenti le norme generali sull'istruzione stabilite con legge statale, nello Statuto dell'Università di Pisa e negli altri documenti direttamente o indirettamente da questi richiamati.

2. Resta fermo, in particolare, quanto disposto in via generale in tema di protezione delle libertà e della dignità della persona nell'ambiente di lavoro, in tema di pari opportunità, di valorizzazione delle differenze di genere e di libertà dell'insegnamento e della ricerca scientifica.

3. Finalità principale di tutta l'attività che si svolge nell'Università di Pisa è la crescita culturale e professionale di tutta la comunità universitaria, la formazione degli studenti che frequentano le attività da essa organizzate e l'incremento della conoscenza nel campo delle ricerche condotte, individualmente o collettivamente, dai membri della comunità accademica.

In questo contesto, l'attività didattica - il cui scopo è dare allo studente una formazione che gli consenta di proseguire la preparazione lungo tutto l'arco della sua vita - è inscindibile dall'attività di ricerca. Pertanto non è concepibile un esercizio del ruolo docente dedicato esclusivamente alla didattica, né orientato solo alla ricerca.

4. Gli organi responsabili delle strutture nelle quali l'Università si articola curano con particolare attenzione la preparazione e l'attuazione delle attività didattiche e sostengono lo svolgimento delle attività di ricerca condotte dai docenti, collaborando con essi per il migliore risultato dell'attività universitaria complessivamente considerata.

5. Per i dipendenti pubblici che lavorano nell'Università di Pisa, il Codice costituisce integrazione e specificazione dei principi enunciati nelle leggi e nei contratti collettivi che li riguardano; esso non innova la disciplina vigente in materia di diritti, doveri e obblighi del personale docente e tecnico-amministrativo, salve le specificazioni eventualmente richieste dalla natura dell'attività ad essi assegnata in base all'ordinamento universitario.

Articolo 3

Destinatari delle norme del Codice etico

1. Destinatari delle norme del presente Codice etico sono tutti i componenti la comunità universitaria, docenti, studenti, personale tecnico-amministrativo e quanti a vario titolo operano, anche occasionalmente e temporaneamente, nelle strutture dell'Ateneo. Essi sono tenuti ad ispirare i propri comportamenti ai principi di onestà, lealtà, correttezza, trasparenza, imparzialità e solidarietà, enunciati in questo Codice, antepoendo il superiore interesse della comunità stessa a quello personale.

Articolo 4

Parità di trattamento e valorizzazione del merito

1. Fra le attività condizionate al rispetto dei fondamentali valori menzionati all'art. 2, è di primaria importanza, nella vita dell'Università, la più rigorosa osservanza dell'art. 3, primo comma, della Costituzione, che stabilisce il divieto di discriminazioni e lo sviluppo dell'eguaglianza. Presentano particolare gravità le discriminazioni determinate da abuso della posizione accademica o gerarchica.

2. Dato che il merito individuale costituisce il principale titolo di valutazione delle attività istituzionali della comunità universitaria, non costituiscono discriminazioni vietate le disparità di trattamento giustificate da valutazioni oggettive relative al rendimento conseguito nelle attività specificamente proprie di ciascun docente, studente o dipendente amministrativo.

3. In applicazione del principio costituzionale di uguaglianza sostanziale, l'Università e le sue articolazioni interne possono adottare misure volte ad evitare o a compensare o attenuare svantaggi correlati alle situazioni, anche di ordine puramente naturale, che possono dar luogo a discriminazioni vietate, sempre che ciò non comporti indebite discriminazioni di segno opposto.

4. Le singole articolazioni interne dell'Università e le commissioni giudicatrici di concorsi, di esami o di altre procedure simili sono tenute al rispetto di criteri di valutazione fondati sul merito.

5. Sono censurabili le azioni di chi - anche non facendo parte della commissione giudicatrice, o la cui attività influisca su decisioni anche estranee all'Università di Pisa - si adopera per favorire ingiustamente un candidato non meritevole.

6. Le violazioni delle norme di legge riguardanti i casi di *mobbing* e simili, devono essere valutate, oltre che ai fini dell'applicazione delle sanzioni stabilite dalle norme stesse, al fine di evitare che ne derivino pregiudizi alla prosecuzione degli studi e/o della carriera della persona che ne è stata vittima.

Articolo 5 Doveri dei destinatari del Codice

1. Nel pieno rispetto della libertà della ricerca scientifica e dell'insegnamento spettante a tutti i destinatari del Codice, in proporzione ai rispettivi ruoli, e del diritto allo studio spettante a tutti coloro che cercano nell'Università una più compiuta formazione, tutti debbono svolgere i propri compiti uniformandosi ai principi di lealtà e di rispetto reciproco.
2. In particolare, i docenti dell'Università di Pisa sono tenuti a svolgere le attività didattiche e di ricerca conformandosi alle norme nazionali e di autonomia che li riguardano.
3. Gli studenti sono tenuti a partecipare alle attività didattiche previste dal proprio percorso formativo, collaborandovi attivamente ed attenendosi a comportamenti corretti.
4. Tutti i destinatari del Codice sono tenuti a non intrattenere rapporti di lavoro o di collaborazione con soggetti i cui interessi confliggano con quelli dell'Università e a non assumere incarichi professionali, che contrastino con tali interessi e con la normativa in materia.
5. Essi debbono altresì rendere nota al responsabile della struttura di afferenza, le situazioni di conflitto di interesse anche solo potenzialmente loro riferibili.
6. Essi sono inoltre tenuti ad astenersi da ogni comportamento che possa configurarsi, direttamente o indirettamente, come una forma di favoritismo o di nepotismo o che costituisca indebita interferenza dell'esercizio di funzioni o compiti altrui.

Articolo 6 Libertà di insegnamento, di ricerca e di studio

1. Fra i valori fondamentali menzionati all'art. 2, per i destinatari di questo documento presentano inoltre particolare rilievo quelli collegati all'esercizio della libertà di insegnamento e di ricerca, individuale o collaborativa.
2. L'Università di Pisa si impegna alla creazione di un ambiente che favorisca gli ideali di libertà e autonomia individuale, intesi come necessario presupposto allo studio, all'insegnamento, alle professionalità, alla più ampia ricerca ed esplorazione intellettuale ed al perseguimento della conoscenza.

Titolo II Regole specifiche

Articolo 7 Prassi discriminatorie

1. Tutti i membri dell'Università hanno diritto di essere trattati con eguale rispetto e considerazione, e di non essere ingiustamente discriminati, direttamente o indirettamente, in ragione di uno o più fattori, inclusi la religione, il genere, l'orientamento sessuale, la coscienza e le convinzioni personali, l'aspetto fisico e il colore della pelle, la lingua, le origini etniche o sociali, la cittadinanza, le condizioni personali e di salute, la gravidanza, le scelte familiari, l'età, nonché il ruolo che occupano in ambito universitario.

2. Sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui al precedente comma, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in situazione analoga.
3. Sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di svantaggio le categorie di persone individuabili in ragione dei fattori elencati al primo comma, salvo che tale disposizione, criterio o tale prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.
4. Allo scopo di assicurare completa parità nei diversi aspetti della vita universitaria, il principio di non discriminazione non osta al mantenimento o all'adozione di misure specifiche dirette ad evitare o compensare svantaggi correlati a uno qualunque dei motivi di cui al primo comma.
5. L'Università di Pisa rifiuta ogni tipo di comportamento discriminatorio o vessatorio, posto in essere nei confronti di un membro dell'Ateneo da parte di soggetti posti in posizione sovraordinata o da parte di altri colleghi, che si sostanzia in forme di persecuzione psicologica o violenza morale tali da determinare un degrado delle condizioni di lavoro, ovvero tali da comprometterne la salute, professionalità, esistenza o dignità.
6. L'Università di Pisa rigetta ogni forma di pregiudizio sociale, ogni molestia o fastidio, ogni prassi stigmatizzante, degradante o umiliante, ogni idea di supremazia o superiorità morale di un gruppo rispetto ad un altro.
7. E' compito dell'Università e dei suoi membri incoraggiare le iniziative volte a proteggere e valorizzare le categorie svantaggiate, la diversità individuale e culturale.

Articolo 8 Molestie sessuali

1. L'università di Pisa considera le molestie di natura sessuale lesive della libertà, dignità e inviolabilità della persona cui sono rivolte. Pone, pertanto, in essere tutte le azioni necessarie alla prevenzione e repressione.
2. Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento indesiderato sia esso fisico, verbale o non verbale, avente connotazione sessuale.
A titolo esemplificativo, possono essere considerate molestie sessuali:
 - le richieste di favori sessuali, e/o proposte indesiderate di prestazioni a contenuto sessuale, e/o atteggiamenti o espressioni verbali e non verbali degradanti aventi ad oggetto la sfera personale della sessualità rivolti ad una persona, a prescindere dal suo sesso o orientamento sessuale;
 - comportamenti inappropriati e offensivi tesi a ottenere contatti fisici non desiderati;
 - l'adozione di criteri sessisti nelle relazioni interpersonali.
3. Sono considerate di maggiore gravità le molestie sessuali correlate alla promessa di benefici di qualsiasi natura la cui connessione rientra nella disponibilità del molestatore.
4. Tutte le persone coinvolte a qualsiasi titolo nei casi di molestie o abusi sessuali sono tenute al segreto sui fatti e le notizie di cui vengono a conoscenza.
La persona che ha subito molestie o abusi ha diritto di chiedere l'omissione dei propri dati anagrafici sui documenti eventualmente oggetto di pubblicazione.

5. Coloro che hanno la direzione di strutture, uffici e in generale posizioni di responsabilità hanno il dovere di vigilare e prevenire il verificarsi di molestie sessuali; essi devono altresì fornire il proprio sostegno alla persona molestata garantendo la riservatezza.

Articolo 9 Libertà accademica

1. Nell'esercizio della libertà accademica i membri dell'Università sono tenuti a mantenere una condotta onesta e responsabile e attenta all'eticità delle ricerche condotte.

Articolo 10 Rilevanza sociale della ricerca e libertà di accesso alla letteratura scientifica

1. L'Università di Pisa, in considerazione della rilevanza sociale della ricerca scientifica, ritiene che i risultati delle ricerche condotte debbano contribuire allo sviluppo e al benessere della comunità intera. Pertanto, i membri della comunità universitaria si impegnano a garantire la massima condivisione possibile dei risultati della ricerca svolta in ambito universitario e a non servirsene per fini privati.

2. L'Università di Pisa è impegnata nella promozione del paradigma dell'accesso aperto mediante pubblicazioni, comunicazioni, convegni, attività didattiche ed ogni altro mezzo ritenuto idoneo a tal fine.

Articolo 11 Proprietà intellettuale e plagio

1. I membri della comunità universitaria sono tenuti al rispetto delle norme in materia di proprietà intellettuale e plagio.

2. La collaborazione svolta dai singoli, anche ove non si concreti nella realizzazione di un'opera collettiva, deve essere segnalata opportunamente nelle forme d'uso, oltre che nel rispetto delle norme sulla proprietà intellettuale. Del pari devono essere segnalati i finanziamenti ottenuti per la preparazione e pubblicazione delle singole opere.

3. Le attività accademiche di rilievo scientifico svolte collettivamente devono indicare tutti i nominativi di quanti vi hanno contribuito, specificando a quale collaboratore, anche studente, sono riferibili le singole parti.

4. Il plagio è definito come la parziale o totale attribuzione di parole, idee, ricerche o scoperte altrui a se stessi o ad un altro autore, a prescindere dalla lingua in cui queste sono ufficialmente presentate o divulgate, o nell'omissione della citazione delle fonti. Il plagio può essere intenzionale o l'effetto di una condotta non diligente.

Articolo 12 Responsabilità dei coordinatori dei gruppi di ricerca

1. Nell'ambito di ciascun gruppo di ricerca è compito del coordinatore:

- a) promuovere le condizioni che consentono a ciascun partecipante di operare secondo integrità, onestà, professionalità, libertà;

- b) valorizzare i meriti individuali ed individuare le responsabilità di ciascun partecipante;
- c) sollecitare il dialogo, la cooperazione, la critica, l'argomentazione, lo sviluppo delle idee e delle abilità personali.

Articolo 13 Conflitto di interessi

1. Si ha conflitto di interessi quando l'interesse privato di un membro dell'Università contrasta realmente o potenzialmente con l'interesse, non solo economico, dell'Università. Tale conflitto riguarda anche i rapporti esterni di lavoro con enti di formazione o università potenzialmente concorrenti.
2. L'interesse privato, di natura non solo economica, può ad esempio riguardare:
 - a) l'interesse immediato della persona in quanto membro dell'Università;
 - b) l'interesse di enti, persone fisiche o giuridiche con cui il membro dell'Università intrattenga rapporti economici, professionali o di consulenza;
 - c) l'interesse di enti o persone giuridiche di cui il membro dell'Università abbia il controllo o posseda una quota significativa di partecipazione finanziaria;
 - d) l'interesse di terzi, qualora ne possano consapevolmente conseguire vantaggi al membro dell'Università.
3. Il membro dell'Università che, partecipando ad una decisione collegiale, si trova in conflitto di interessi deve astenersi dal deliberare.

Articolo 14 Nepotismo e favoritismo

1. L'Università di Pisa si oppone fermamente ad ogni forma di nepotismo e favoritismo in quanto contrastanti con la corretta valorizzazione del merito, l'onestà, l'integrità, la professionalità e la libertà accademiche, l'equità, l'imparzialità e la trasparenza, e richiede ai professori, ai ricercatori e ad ogni altro membro dell'Università di astenersi da tale costume.
2. Ricorre nepotismo quando un docente o un membro del personale tecnico-amministrativo, direttamente o indirettamente - anche nei casi di ricorso a fondi esterni - utilizza la propria autorevolezza o capacità di persuasione per concedere benefici, favorire incarichi o chiamate, influire sugli esiti concorsuali o sulle procedure di selezione riguardanti, in particolare - ma non esclusivamente - l'accesso e lo sviluppo della carriera (compresi borse di studio, contratti, borse per dottorato di ricerca, assegni di ricerca, contratti anche a tempo determinato) di coniugi, figli, familiari o conviventi e affini.
3. Al nepotismo sono assimilate le pratiche di favoritismo di un professore nei confronti dei propri allievi, intese come condotte arbitrarie in contrasto con i valori di onestà e imparzialità o con l'interesse di altri candidati obiettivamente più meritevoli nell'avvio iniziale o nei passaggi successivi della carriera accademica.
4. L'accertamento dei casi di nepotismo e favoritismo richiede un approccio che tenga conto del contesto e delle circostanze, al fine di bilanciare i diversi valori in gioco ed evitare arbitrarie discriminazioni di candidati obiettivamente meritevoli.

Articolo 15

Esami

1. Nello svolgimento degli esami, che devono essere sostenuti sempre pubblicamente e con la commissione nella composizione prevista dai regolamenti specifici, gli esaminatori dovranno aver cura di rispettare la personalità e la sensibilità degli esaminandi cercando di metterli sempre nelle migliori condizioni per poter sostenere le prove. È dovere degli esaminandi attenersi ad un comportamento leale e corretto nei confronti della commissione d'esame.
2. Al personale docente è fatto divieto di subordinare il sostenimento ed il superamento degli esami di profitto all'acquisto di uno o più libri da parte degli studenti.
3. Ricade nella violazione dell'art. 13 il docente che, per propria iniziativa o su pressioni altrui, favorisce l'esito positivo negli esami di uno studente non meritevole.

Articolo 16

Abuso della propria posizione

1. A nessun membro dell'Università è consentito abusare, direttamente o indirettamente, dell'autorevolezza della propria posizione accademica ovvero del fatto di ricoprire uffici o incarichi, allo scopo di trarne vantaggi personali od al fine di forzare altri membri dell'Università ad eseguire prestazioni o servizi che non rientrino nel normale svolgimento delle libere attività didattiche, di ricerca, accademiche o amministrative che a questi ultimi competono.
2. L'abuso può ricorrere anche tramite comportamenti che, seppur non illegittimi, siano palesemente in contrasto con lo spirito di norme e regolamenti dell'Ateneo, nonché con le regole di condotta contenute in altri articoli del presente Codice etico.

Articolo 17

Doni e benefici

1. Tutti i membri dell'Università debbono astenersi dal richiedere o accettare offerte di beni o benefici che possano influenzare direttamente o indirettamente lo svolgimento delle attività universitarie cui sono preposti.

Articolo 18

Uso del nome dell'Università

1. A nessun membro dell'Università è consentito:
 - a) utilizzare impropriamente il logo e il nome dell'Università;
 - b) utilizzare la reputazione dell'Università in associazione ad attività professionali, impieghi, incarichi o altre attività esterne, anche non remunerate.

Articolo 19

Uso delle risorse dell'Università

1. Tutti i componenti della comunità universitaria devono usare le risorse dell'Ateneo in maniera responsabile, diligente e trasparente.

2. A nessun membro è consentito, in mancanza di espressa autorizzazione da parte dei competenti organi dell'istituzione universitaria, utilizzare o concedere a persone od enti esterni attrezzature di ricerca, spazi o risorse umane, materiali o finanziarie dell'Università per fini di natura personale.

Articolo 20

Rispetto della riservatezza

1. Tutti i membri dell'Università sono tenuti a:

- a) rispettare la riservatezza di persone od enti di cui l'Università detiene informazioni protette;
- b) non rivelare dati o informazioni relativi alla partecipazione ad organi accademici, che siano sottoposti a riservatezza.

Articolo 21

Trasparenza e motivazione delle decisioni

1. L'Università di Pisa salvaguarda e promuove la trasparenza degli atti sia amministrativi che più propriamente di governo, in particolare assicurando una tempestiva informazione che metta tutti gli interessati in grado di valutare preventivamente i provvedimenti che si vogliono mettere in atto e, dove è loro attribuito, di decidere con piena cognizione di causa.

2. I membri dell'Università sono sempre tenuti a fornire adeguata ed obiettiva motivazione delle decisioni, incluse quelle incidenti sulla posizione o carriera di altri membri dell'Università, e quelle aventi ad oggetto la descrizione o promozione delle attività formative.

Titolo III

Procedimento etico

Articolo 22

Denuncia e iniziativa

1. Qualsiasi membro della comunità universitaria può denunciare al Rettore la inosservanza dei canoni del presente Codice ed ogni genere di fatto, atto o comportamento da esso discosto.

2. Il Rettore prende in considerazione unicamente le denunce non manifestamente infondate che contengano una dettagliata e puntuale descrizione dei fatti, atti o comportamenti suddetti e che siano dotate di sottoscrizione onde consentire il riconoscimento del denunciante. L'apertura del procedimento è comunicata al denunciante, anche per via telematica.

3. Il Rettore può chiedere l'integrazione della denuncia, allorché ravvisi una carenza di requisiti formali o l'evidente incompletezza della narrazione dei fatti. Il Rettore può esprimere con proprio decreto un giudizio motivato di manifesta infondatezza della denuncia. Il decreto viene trasmesso al denunciante, e per notizia al Senato accademico ed alla commissione etica, di cui al successivo art. 24.

Articolo 23

Rapporto con altri procedimenti

1. Quando i comportamenti denunciati siano oggetto di procedimento giurisdizionale in corso o sia in corso il termine entro il quale i fatti possano costituire oggetto di ricorso ad un'autorità giudiziaria, il Rettore, di propria iniziativa o su segnalazione della commissione etica, può motivatamente disporre, con proprio decreto, la sospensione del procedimento etico.
2. La sospensione opera fino alla conclusione del procedimento giurisdizionale con pronuncia definitiva. Il Rettore, anche su proposta della commissione etica, può revocare la sospensione in ogni tempo.

Articolo 24

Commissione etica

1. Ai fini dell'esercizio della proposta di cui al successivo art. 28, il Rettore si avvale dell'istruttoria svolta da una commissione etica (di seguito «commissione») composta, oltre che dal presidente, da sei componenti, dei quali un professore ordinario, un professore associato, un ricercatore a tempo indeterminato, un membro del personale tecnico-amministrativo, uno studente dei corsi di laurea, uno studente dei corsi di dottorato o di corsi di specializzazione che non prevedano contratti di formazione e lavoro.
2. Il presidente della commissione deve essere persona di alto profilo culturale. Egli non deve essere in servizio in un'università italiana né ricoprire cariche politiche o di partito.
3. Il presidente e i membri della commissione sono designati dal Senato accademico, a maggioranza qualificata, all'interno di rose di tre nomi proposte dal Rettore. Traendoli dalle stesse rose di nomi il Senato accademico designa altresì un presidente supplente e sei membri supplenti. I soggetti designati dal senato sono nominati con decreto del Rettore.
4. La commissione dura nella carica per due anni, decorrenti dalla data del decreto rettorale di nomina; i suoi componenti, effettivi e supplenti, compreso il presidente, possono essere designati e rinominati per una sola volta consecutivamente, anche a diverso titolo. Nel caso in cui uno dei componenti la commissione cessi di farne parte, per qualsiasi motivo, il senato provvede a designare un nuovo membro, che viene nominato con decreto del Rettore e completa il mandato del suo predecessore. I componenti della commissione esauriscono gli eventuali casi pendenti al momento della loro scadenza.
5. È fatto obbligo ai componenti la commissione di esercitare le funzioni ad essi assegnate con assiduità ed impegno, nonché in piena, scrupolosa osservanza dei canoni di indipendenza, correttezza, imparzialità.
6. L'ufficio di componente la commissione è gratuito; nessuna forma di compenso, anche non in denaro, è per esso dovuta.
7. L'amministrazione universitaria mette a disposizione della commissione le risorse umane e strumentali necessarie all'espletamento dei compiti ad essa spettanti.
8. I componenti la commissione e il personale di supporto sono tenuti al più rigoroso riserbo circa tutto ciò di cui vengano a conoscenza in occasione dell'attività svolta.

9. Il presidente della commissione redige alla scadenza del mandato una relazione dettagliata sull'attività svolta, cui è data la massima pubblicità possibile, anche attraverso la pagina web dell'Università.

10. La commissione può dare parere agli organi di governo dell'Ateneo ovvero sollecitare questi ultimi ad adottare ogni iniziativa volta a rendere più salde ed efficaci le garanzie dei canoni del presente Codice. Può altresì sollecitare l'adozione di modifiche o integrazioni di quest'ultimo, al fine di rendere ancora più espliciti ed incisivi i principi e canoni stessi.

Articolo 25

Modalità di funzionamento della commissione

1. La commissione è convocata dal presidente in via ordinaria per l'esame delle denunce di violazione del Codice Etico di Ateneo ricevute dal Rettore.

2. La commissione è convocata, inoltre, ogni volta che il presidente ritenga che circostanze urgenti lo richiedano.

3. La convocazione indica il giorno, l'ora, il luogo della seduta e contiene l'ordine del giorno dei lavori nel quale sono indicati gli argomenti da trattare.

4. La convocazione è effettuata tramite avviso per via telematica, mediante servizi di posta elettronica agli indirizzi indicati da ciascun componente, almeno cinque giorni precedenti lo svolgimento della seduta.

5. La convocazione formale è preceduta dall'interpello di tutti i membri effettivi circa la disponibilità ad essere presenti ai lavori programmati. In caso di indisponibilità di uno o più membri effettivi, viene/vengono interpellato/i per la verifica della disponibilità il/i supplente/i che deve/devono avere la medesima qualifica in ruolo del/i titolare/i.

6. Congiuntamente alla convocazione, o almeno entro due giorni dallo svolgimento della seduta, la documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno è resa disponibile ai componenti della commissione.

7. Le sedute della commissione sono valide se i componenti che hanno garantito la disponibilità sono stati regolarmente convocati, ai sensi di quanto previsto dallo Statuto di Ateneo e del presente Codice.

8. Alle attività della commissione, in particolare per ciò che concerne i poteri del presidente, lo svolgimento delle sedute e la redazione dei relativi atti di verbalizzazione, sono altresì applicabili, in quanto compatibili con quelle di cui al presente Codice, le regole contenute nella Disciplina per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione e del Senato accademico e delle Commissioni permanenti dell'Università di Pisa.

9. La commissione si dota di un regolamento di funzionamento in conformità al presente Codice. Tale regolamento è soggetto alle procedure di controllo esercitate dal Senato accademico ai sensi dell'articolo 46 dello Statuto di Ateneo.

Articolo 26

Procedimento

1. La commissione ha il compito di esaminare e istruire le denunce ad essa trasmesse dal Rettore.

2. Per ogni istruttoria la composizione della commissione è determinata all'inizio del procedimento e il suo numero non può essere inferiore a cinque membri effettivi e/o supplenti. Tale composizione, come determinata in ragione del procedimento di cui al comma 5 dell'art. 25, permane per tutta la durata del singolo procedimento fino alla sua conclusione.
3. Il presidente, dopo la presa d'atto della denuncia da parte della commissione, per lo svolgimento dell'attività istruttoria può delegare uno dei membri scegliendolo tra i componenti titolari.
4. A fini istruttori, nel rispetto della dignità e della riservatezza, la commissione ha facoltà di convocare presso di sé, o dinanzi a uno dei suoi membri a ciò delegato, le persone coinvolte nei fatti ovvero a conoscenza degli stessi. A tali fini la commissione ha accesso ad ogni atto dell'Università, anche amministrativo, attinente al caso in esame. L'istruttoria si svolge nel rispetto del diritto alla difesa e al contraddittorio. Se nella fase istruttoria la commissione viene a conoscenza di fatti, atti o comportamenti ulteriori rispetto a quelli indicati nella denuncia e potenzialmente idonei a violare i canoni del presente Codice, ne informa il Rettore per la valutazione di sua competenza di cui all'art. 22 comma 2.
5. La commissione, di norma non oltre sessanta giorni dall'inizio della procedura, assume una delibera motivata, con la quale comunica al Rettore l'esito dell'istruttoria, specificando se ritiene o meno le notizie ricevute e i fatti appurati in contrasto con i canoni del presente Codice come individuati dalla commissione medesima. La commissione può evidenziare, a seconda delle circostanze, anche la necessità di investire del caso il collegio di disciplina di cui all'art. 10 della legge 29 dicembre 2011, n. 240, ovvero di dare luogo ai procedimenti previsti da altre norme di legge o contrattuali vigenti.
6. La commissione assume la delibera di cui al comma 5 a maggioranza assoluta dei componenti intervenuti alla seduta. In caso di parità prevale il voto del presidente, ai sensi di quanto previsto all'art. 51, comma 6 dello Statuto di Ateneo.
7. La delibera di cui al precedente comma 5 è tempestivamente comunicata al Rettore il quale, entro il quindicesimo giorno successivo all'assunzione della comunicazione nel protocollo, può, motivatamente e per una sola volta, chiederne un nuovo esame, che la commissione compie e ritrasmette entro il trentesimo giorno successivo al ricevimento della richiesta.
8. Il presidente può convocare la commissione nella composizione che prevede sia i membri effettivi che supplenti allo scopo di affrontare argomenti che non riguardino specifici casi di violazioni di norme del Codice Etico.

Articolo 27

Astensione e procedimenti riguardanti membri della commissione

1. E' fatto obbligo di astensione, e conseguente sostituzione da parte del supplente, al commissario che si venga a trovare in conflitto di interessi in relazione a persone nei cui riguardi la commissione sia chiamata a pronunciarsi.
2. Le denunce riferite ad atti o comportamenti di un componente la commissione, che si suppongano irrispettosi del presente Codice, sono valutate con carattere di priorità.
3. Se è riconosciuta la responsabilità del componente la commissione circa i fatti addebitatigli, il Senato accademico ne sancisce l'immediata decadenza e il supplente subentra nell'ufficio per il tempo restante del mandato; il membro decaduto non potrà più essere chiamato a far parte della commissione.

Articolo 28

Esito del procedimento e irrogazione delle sanzioni

1. Il Rettore trasmette al Senato accademico le delibere della commissione etica, formulando proposta di archiviazione della denuncia o di irrogazione della sanzione nei riguardi di chi si sia reso responsabile di violazione del presente Codice.
2. Le sanzioni sono deliberate dal Senato accademico, e potranno consistere, in ragione delle circostanze, in un richiamo riservato ovvero in un richiamo pubblico. Si considera circostanza aggravante l'adozione di comportamenti continuati o reiterati in violazione del presente Codice.
3. Il Senato accademico valuta altresì l'opportunità di adottare ulteriori iniziative o provvedimenti specificamente volti alla rimozione, laddove possibile, degli effetti prodotti dai fatti, atti o comportamenti in violazione del presente Codice.
4. Dei richiami e delle iniziative o provvedimenti suddetti è data notizia ai soggetti interessati.
5. E' compito dell'Ateneo dare pubblicità agli atti suddetti, anche a mezzo del sito web. Qualora il richiamo sia riservato, è omessa l'indicazione dei nomi dei soggetti interessati ed ogni altro elemento che ne consenta il riconoscimento.

Titolo IV

Disposizioni attuative

Articolo 29

Osservanza del Codice etico

1. In conformità a quanto precedentemente disposto, è dovere dei professori, dei ricercatori, del personale tecnico-amministrativo, degli studenti e di ogni altro membro della comunità accademica:
 - a) prendere visione del presente Codice;
 - b) adeguarsi agli standard di condotta richiamati nel presente Codice ed emergenti dalle prassi interpretative;
 - c) osservare il presente Codice e le prassi interpretative.

Articolo 30

Approvazione e pubblicità di questo Codice

1. Il presente Codice è approvato dal Senato accademico a maggioranza dei due terzi dei componenti, ed è emanato con decreto del Rettore, pubblicato nei modi prescritti per gli atti normativi dell'Università, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. Può essere modificato con le medesime procedure seguite per la sua approvazione, sentita la commissione di cui all'art. 24.
3. Al Codice è data la massima pubblicità possibile, sotto ogni forma. È reso costantemente visibile nella pagina web dell'Università.